



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**  
Provincia di Ravenna

Casola Valsenio, 22 dicembre 2010

**Istruttoria tecnico contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per  
Istruttoria della deliberazione consiliare ad oggetto:**

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENI ED AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 3 C. 28 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008).**

Lo scrivente Ufficio ha svolto la presente istruttoria tecnica, basata sugli elementi documentali in possesso, al fine di consegnare all'organo consiliare, deputato alle valutazioni ultime circa il mantenimento o meno delle partecipazioni detenute dal Comune di Casola Valsenio, un quadro conoscitivo degli elementi giuridici, interpretativi, informativi ed economici relativi a ciascuna società partecipata, che gli consenta una consapevole espressione della propria volontà politica.

**§.1 - Premessa.**

La definizione della natura giuridica delle società partecipate dagli enti pubblici rappresenta questione di preliminare risoluzione al fine del determinarsi, poi, in ordine a tematiche di non poco momento, quali, ad esempio, il radicarsi o meno della giurisdizione della corte dei conti, la effettiva applicabilità o meno della disciplina di cui al D.Lgs. 163/06, in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, o del D.Lgs. 165/01 recante norme disciplinanti il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sotto un profilo più ampio di teoria generale del diritto, il fenomeno delle società partecipate ed i recenti interventi normativi, negli ultimi anni divenuti sempre più frequenti, incidenti sul regime funzionale delle stesse, pongono ulteriori questioni di grande interesse, quale la penetrazione del diritto pubblico nell'ambito degli ordinamenti privatistici ed i relativi effetti.

L'avvento del diritto comunitario e la visione sostanzialista dallo stesso imposta rispetto alla tradizionale rappresentazione classico formale delle categorie giuridiche, ha indubbiamente accelerato un processo di avvicinamento tra il diritto pubblico e privato, con un fenomeno di reciproca osmosi.

Se da un lato, infatti, il contratto, a fronte delle esigenze tipiche del mercato e delle sue regole, non rappresenta più la sublimazione dell'autodeterminazione, dall'altro la PA tende sempre di più a ricorrere proprio allo strumento contrattuale per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Ed invero, sotto il primo profilo, la regola negoziale ha perso quella dimensione ottocentesca che la interpretava come dipendente esclusivamente dalla libera autodeterminazione dei contraenti.

Le esigenze tipiche del mercato hanno condotto sempre più verso una regola negoziale da definirsi soprattutto come etero determinata, frutto delle imposizioni provenienti dai poteri economici più forti, adattando, così, lo strumento contrattuale alla definizione di interessi non più o non solo individuali ma di carattere generale e propri di una determinata categoria di contraenti.

Nel contempo, come si diceva, il contratto è divenuto strumento sempre più utilizzato dalla PA per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse alla stessa affidate.

In tale ambito il problema di adattabilità deriva dal fatto che lo strumento contrattuale si pone, tradizionalmente, come preordinato al perseguimento di interessi autonomamente prescelti da coloro che vi ricorrono, mentre nel caso specifico dell'ente pubblico, questi è vincolato nella individuazione dei fini da perseguire.

Ed è proprio quest'ultimo profilo della evoluzione che ha negli ultimi tempi interessato la nozione di teoria generale del contratto che rileva ai fini del presente lavoro.

Il ricorso al contratto societario di diritto privato rappresenta, infatti, uno degli esempi più attuali e paradigmatici di ricorso, da parte delle PPAA, agli strumenti tipici del diritto privato per il perseguimento delle finalità pubblicistiche, ponendo nell'immediato la difficoltà di conciliare lo statuto codicistico proprio delle società stesse con la caratteristica dell'agire tipico della PA rappresentata dalla autorità.

A tal specifico proposito, SSUU 26806/09 afferma: «È innegabile, nondimeno, che si possano determinare dei problemi quando il modello giuridico formale entra in tensione con il fenomeno economico sottostante, come non di rado accade proprio nel caso in cui lo Stato o altro ente pubblico assume una partecipazione in una società per perseguire in tal modo finalità di rilevanza pubblica».

La questione, in definitiva, verte essenzialmente intorno al fil rouge rappresentato dalla esatta delimitazione dei confini esterni della attuale nozione di Pubblica Amministrazione.

L'imbarazzo in cui si versa a tal specifico riguardo e la conseguente difficoltà nella enucleazione di criteri interpretativi univoci è ben testimoniata anche a livello legislativo.

Varie sono le norme che si producono nel tentativo di una elencazione degli enti da ritenersi pubbliche amministrazioni e pertanto destinatari delle stesse:

Art. 1 del D.lgs. 165/01 recante norme disciplinanti il rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

Art. 1, comma 2, L. 196/09, legge di contabilità e finanza, che al fine di individuare le amministrazioni pubbliche cui la medesima si applica, rimanda alla ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari (rif.to precedente art 1 c. 5 L. 311/04);

Art. 3 D.Lgs. 163/06, recante norme in tema di appalti pubblici di opere servizi e forniture, che, da un lato, al comma 26, annovera, recependone la definizione europea, la figura dell'organismo di diritto pubblico mentre, dall'altro, all'art. 32, nel prendere in considerazione le società partecipate che non siano classificabili come organismi di diritto pubblico, prevede l'estensione anche nei confronti delle stesse della normativa in tema di evidenza pubblica;

Sistema SEC 95 (Reg. CE 2223/96) che, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità e quindi della finanza pubblica, fornisce a tal specifico proposito una nozione di Pubblica Amministrazione;

Legge 241/90, recante norme in tema di procedimento amministrativo, che sebbene non contenga una definizione di pubblica amministrazione ai fini della individuazione del proprio ambito applicativo, ne prevede comunque la estensione anche nei confronti dei soggetti privati che espletano funzioni di carattere pubblico. Una definizione di pubblica amministrazione viene fornita, invece, dal solo art. 22 delle legge in parola, ma esclusivamente al fine di delineare l'ambito applicativo del diritto di accesso: «per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario».

Dai riferimenti normativi appena richiamati possono desumersi due indicazioni di rilievo:

In primo luogo, il rinvio ricorrente al diritto comunitario ai fini della connotazione del nuovo concetto di pubblica amministrazione;

In secondo luogo la rilevanza del chiaro ed espresso inserimento operato dal citato art 22 Legge 241/90, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti privati che svolgano attività di pubblico interesse, pur se limitando una tale veste alla sola predetta attività;

A ben vedere si tratta, però, di definizioni di carattere settoriale, enucleate, cioè, ai soli fini di interesse della normativa di volta in volta in questione.

## §.2 È L'adempimento normativo.

I commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che così recitano:

*27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

*28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.*

*29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.+*

L'adempimento deve essere assolto mediante l'adozione entro il 31/12/2010 di apposita deliberazione del Consiglio che individui, per ciascuna società partecipata, le ragioni che giustificano il loro oggetto sociale e l'attività effettivamente svolta in relazione alla **stretta necessità** per il **perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio**;

## §.3 È Il quadro delle partecipazioni da sottoporre alla ricognizione

Il Comune di Casola Valsenio detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie:

<b>Società partecipata</b>	<b>Capitale sociale</b>	Quota	<b>% Partecip.</b>
AMBRA srl	100.000,00	650,00	0,65%
BCC ROMAGNA OCCID.	282.407,00	250,00	0,089%
C.F.P.PROVINCIALE Società consortile e responsabilità limitata	100.000,00	810,00	0,81%
CON.AMI az.multiservizi intercomunale	276.903.762,00	1.772.088,08	0,64%
HERA SPA	1.115.013.754,00	1.746,24	0,00006%
LEPIDA SPA	18.500.000,00	1.000,00	0,005%

LUGO CATERING	774.675,00	1.032,91	0,07%
SENO ENERGIA SRL	20.000,00	7.400,00	37,00%
SOCIETA' D'AREA TERRE DI FAENZA	97.008,00	4.128,00	4,2554%
STEPRA	2.760.000,00	218,11	0,0079%

#### §.4 È Il quadro interpretativo

In alcuni passaggi del parere della Sezione Regionale Lombardia della Corte dei Conti n. 48 del 8/7/2008 si afferma:

- ❖ *che la possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell'ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all'attività contrattuale delle amministrazioni locali.*
- ❖ *che la scelta delle caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale, è elettivamente demandata all'organo consiliare che detiene i compiti di amministrazione e di programmazione dell'attività dell'ente comunale e che deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali ancor prima di decidere la costituzione di nuove società, ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti ed operanti nel mercato;*
- ❖ *che la norma distingue marcatamente fra intervento pubblico consentito e partecipazioni vietate e dunque da dismettere entro i termini di cui al comma 29, demandando alla previsione del successivo comma 28 la formalizzazione della decisione mediante una delibera di autorizzazione rilasciata dall'organo competente, congruamente motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27;*
- ❖ *che il legislatore ha previsto che gli enti pubblici annoverati all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 debbano, tramite i loro competenti organi amministrativi, compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27. Il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti. Nel caso di accertamento di condizioni ostative, la via obbligata per l'ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. La predetta disposizione deve però essere correttamente interpretata, nel senso che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarla. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica;*
- ❖ *che stante i vincoli posti dal legislatore con l'introduzione dell'art.3 comma 29 della legge 244/2007, l'interpretazione che appare conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, induce a considerare il 31 dicembre 2010, quale termine entro il quale deve essere già avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il programma di dismissione delle società e delle partecipazioni vietate.*

In alcuni passaggi del parere della Sezione Regionale Lombardia della Corte dei Conti n. 861 del 22/7/2010 si afferma:

- ❖ *che la scelta se dar corso alla costituzione o al mantenimento di società di capitali spetta esclusivamente agli organi ai quali è affidata l'amministrazione dell'ente locale e, in primo luogo,*

al Consiglio (rif. Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia 26/6/2006 n. 9 e 11/4/2008 n. 23);

- ❖ che al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, gli organi dell'ente territoriale, nell'ambito della loro discrezionalità e senza alcun vincolo, possono riferirsi alle conclusioni contenute nei pareri della Corte dei Conti;
- ❖ che ai sensi della Legge Finanziaria 2008, le amministrazioni pubbliche possono costituire o mantenere società che producono servizi di interesse generale;
- ❖ che la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente;
- ❖ che prima di dar corso alla costituzione o al mantenimento di società di capitali, l'ente deve verificare in concreto gli scopi che intende perseguire con l'organismo societario in relazione alle sue attività istituzionali;
- ❖ che il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza dell'ente locale (parere n. 23 del 11/4/2008 della medesima sezione lombarda);
- ❖ che spetta quindi al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle;
- ❖ che la decisione finale in ordine alla costituzione o al mantenimento di una società a capitali spetta al Consiglio dell'ente che dovrà valutare ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità da perseguire, la concreta attività che la società deve svolgere e la sufficienza delle risorse destinate all'impresa in relazione alle finalità perseguite.

In alcuni passaggi del parere della Sezione Regionale Veneto della Corte dei Conti n. 5 del 14/1/2009 si afferma:

L'art. 3, commi da 27 a 32, della Legge 244/2007, nel porre limitazioni alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.

La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite. secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Già l'art. 13 del TUEL - antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione in quanto approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -, ha attribuito genericamente al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Sempre ai fini dell'individuazione dell'attività istituzionale dell'ente, utili indicazioni oltre che dalla legge possono derivare dalla stessa struttura del bilancio dell'ente, e precisamente dalle funzioni, - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate e cioè all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'ente -, e dai servizi, - che individuano le attività che fanno capo alle varie compagini organizzative dell'ente -.

Ulteriori elementi di valutazione possono inoltre derivare anche, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente, dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell'attività istituzionale dell'ente, come definita dalle fonti legislative), e dalle linee programmatiche di mandato (che

segnano, sin dall'insediamento dell'amministrazione, le direttrici entro cui tale attività dovrà svilupparsi).

Qualora da questa verifica l'attività societaria non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale.

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

In alcuni passaggi del parere della Sezione Regionale Lombardia della Corte dei Conti n. 982 del 26/10/2010 si afferma:

- ❖ *la possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico e deve essere circoscritto al soddisfacimento di effettive esigenze istituzionali dell'ente medesimo.*
- ❖ *particolarmente restrittivi sono, poi, i limiti posti dall'art. 3, commi 27 e ss., della legge n. 244/2007 che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire società e di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, salvo costituire o assumere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale.*
- ❖ *la Corte dei Conti ha chiarito (Sez. reg. cont. Veneto, parere n. 5 del 15 gennaio 2009; Sez. reg. contr. Lombardia n. 548/2009/PAR) che rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale i servizi offerti dalle grandi industrie di rete (energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni) nonché la sanità, l'istruzione ed i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico. Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati ed avere un impatto immediato sulla collettività locale.*
- ❖ *Va rilevato come nell'ambito delle iniziative legislative dirette a contenere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, ritenuto responsabile dell'incremento della spesa pubblica degli enti locali, il recentissimo decreto legge n. 78/2010 all'art. 14, comma 32, introduce un divieto assoluto di costituzione o partecipazione societaria per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.*
- ❖ *Non può esservi dubbio che prima di assumere le decisioni il Consiglio dell'ente debba valutare accuratamente le ragioni delle costanti perdite societarie.*

La circolare ANCI del 3/11/20010 che fa il punto sul divieto previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 244/2007, in materia di società partecipate dagli enti locali.

Come noto l'art. 3 della Finanziaria 2008 ha stabilito dei limiti alla costituzione e alla partecipazione in società per le amministrazioni pubbliche, introducendo il divieto di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» e di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» e prevedendo, al tempo stesso, nel successivo comma 29, il predetto termine del 31 dicembre per la cessione delle partecipazioni vietate.

Per prima cosa la circolare si sofferma sull'esame della norma in questione preoccupandosi di definirne l'ambito di applicazione e illustrando le deroghe previste dalla stessa. Sotto il profilo soggettivo l'associazione ricorda come la norma si applichi a tutti gli enti locali che non potranno, quindi, «in via diretta» assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, nelle società in questione. Da un punto di vista oggettivo, invece, per l'applicabilità della norma diviene necessario, a giudizio dell'Anci, «definire l'ambito di applicazione delle %finalità istituzionali+ dell'ente locale ed «accertare la stretta necessità fra l'attività svolta dalla società e le predette finalità». Sul tema della definizione delle finalità istituzionali la circolare indica come riferimenti sia l'art. 3 del Tuel

*(D.Lgs. 267/2000) relativamente alla titolarità dei comuni e delle province di «funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello stato e della regione» sia l'art. 2, comma 4, lettera b), della legge 131/2003 che richiama, sempre per comuni e province, le «funzioni storicamente svolte».*

*La circolare si sofferma, inoltre, sulle differenze esistenti tra il disposto del comma 27 e quello dell'art. 13 del decreto Bersani (dl 223/2006); mentre quest'ultimo prevede, infatti, un divieto diretto alle società, che producono beni e servizi strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, di svolgere attività extra-moenia, il comma 27 limita, invece, la capacità degli enti locali stessi di costituire o mantenere società che non svolgono attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Con riferimento proprio alle società strumentali di cui all'art. 13, la circolare, riprendendo i chiarimenti della giurisprudenza in merito alla strumentalità alle attività delle amministrazioni pubbliche da intendersi come produzione di beni e servizi «a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali», sottolinea, quindi, come il divieto del comma 27 non sia applicabile alle società dotate di tali caratteristiche. Il divieto, invece, diviene applicabile per le società con scopi prettamente industriali e commerciali quando prevalenti rispetto al pubblico interesse. Passando alle fattispecie escluse dal divieto, lo stesso comma 27 sottrae all'applicazione della norma la costituzione di società «che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici» mentre il comma 32-ter, sempre della Finanziaria 2008, prevede espressamente una deroga al precedente comma 27 per «le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati». Dalla combinazione di tutte le citate norme, come evidenziato nel testo del documento, il divieto del comma 27 non è, quindi, applicabile alla partecipazioni «indirette» degli enti locali, alle società strumentali di cui all'art. 13 del decreto Bersani, alle società erogatrici di servizi pubblici locali, da intendersi come «servizi di interesse generale», e alle società quotate. Sotto il profilo procedurale il documento ricorda come gli enti locali, in linea con quanto disciplinato dal successivo comma 28, devono procedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie esistenti al fine di verificarne, salvo i casi di deroga illustrati in precedenza, la conformità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali. Alla luce della ricognizione effettuata, l'ente dovrà così approvare una delibera del consiglio comunale in cui siano illustrate le motivazioni per le quali si prevede il mantenimento della società o della partecipazione; corrispondentemente nella stessa delibera o in una nuova dovrà essere approvata la dismissione delle società o delle partecipazioni ricadenti nel divieto del comma 27. Le delibere dovranno essere adottate entro il 31 dicembre prossimo e trasmesse alla competente sezione regionale della Corte dei conti. La nota dell'associazione precisa che la scadenza del 31 dicembre ha carattere ordinatorio e non perentorio; chiarisce, inoltre, come tale data debba essere intesa come termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad avviare, e non a concludere, le procedure di dismissione con l'adozione delle relative delibere. In caso di costituzione di nuove società conformi al comma 27, le amministrazioni, come previsto dal successivo comma 30, dovranno, sentite le organizzazioni sindacali, procedere all'adozione di provvedimenti per trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni provvedendo, al tempo stesso, ad una corrispondente rideterminazione della propria funzione organica; come previsto dal comma 32 tale trasferimento di risorse dovrà essere asseverato dal collegio dei revisori dei conti e dagli organi di controllo interno che trasmettono una relazione alla Ragioneria generale dello stato.*

## **§.5 È L'istruttoria tecnico-conoscitiva su ciascuna società**

### **La Società AMBRA S.R.L.**

Sede Legale: Ravenna . Viale della Lirica, 21  
Data costituzione: 15/12/2003  
Capitale sociale: " . 100.000,00 (società totalmente partecipata da enti locali)  
Patrimonio netto: " . 180.894,00  
Quota di partecipazione: 0,65%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

La società ha per oggetto:

- a) progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- b) esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesso;
- c) amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- d) progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:** la progettazione dei servizi pubblici di trasporto è un servizio di interesse generale a rilevanza economica.

**Motivazioni di carattere normativo:** AmbRA . Agenzia locale per la Mobilità del bacino provinciale di Ravenna - è stata costituita in attuazione degli articoli 24,25,26 e 27 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n.267/2000 e per le finalità di cui alla L.R. Emilia Romagna n.30 del 2 ottobre 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".



## **BCC ROMAGNA OCCIDENTALE**

Sede Legale:	Castel Bolognese . P.zza Fanti, 17
Data costituzione:	29/01/1904
Inizio partecipazione	30/07/2007
Capitale sociale	" 282.407,00 (2009)
Patrimonio netto	" 38.849.150,00 (2009)
Quota di partecipazione	0.089%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

*La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, la società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari. La società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'autorità di vigilanza, essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.*

### **Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

Le Banche di Credito cooperativo, costituite in forma di società per azioni a responsabilità limitata, esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei soci e pertanto sono ancorate alla realtà ed all'economia del territorio in cui operano.

L'attività svolta dalla banca riveste pertanto un interesse generale a rilevanza economica.

### **Motivazioni di carattere normativo:**

La società è funzionale allo svolgimento delle funzioni che l'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

## **IL C.F.P. Provinciale È Centro Formazione Professionale**

Sede Legale:	Bagnacavallo . Via F.lli Bedechi, 9
Data costituzione:	13/04/2001
Capitale sociale	" 100.000,00 (società totalmente partecipata da enti locali)
Patrimonio netto	" 204.655,00
Quota di partecipazione	0,81%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

*La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto: finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post universitario, aziendale; esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.*

*Potrà inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.*

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:** La società opera nel campo dei servizi formativi ed, in particolare, svolge funzioni di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale, contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

### **Motivazioni di carattere normativo:**

La L.R. Emilia-Romagna n.12/2003+Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro+affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art.28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e dell'innovazione sul territorio. Il successivo art.38 della legge regionale citata, inoltre, stabilisce che la Regione e gli enti locali assumano la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

## **IL CON.AMI Az. Multiservizi intercomunale**

Sede Legale:	Imola . Via Mentana, 10
Data costituzione:	01/08/1995
Capitale sociale	" 276.903.762,00
Patrimonio netto	" 306.785.001,00
Quota di partecipazione	0,64%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

*L'oggetto del consorzio prevede attualmente l'ampliamento e la nuova realizzazione di reti ed impianti di sua proprietà (ciclo idrico integrato, teleriscaldamento, gas e smaltimento rifiuti), la gestione degli investimenti tecnologici connessi, la possibilità di partecipare o di costituire società controllate per la gestione dei servizi pubblici locali, la gestione delle farmacie, l'esercizio di attività immobiliare per conto dei Comuni partecipanti e la gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile.*

**Presupposti per il mantenimento della partecipazione:** servizio di interesse generale a rilevanza economica.

**Motivazioni di carattere normativo:** art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 relativo alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare il comma 13 prevede che gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti , degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi.

## LA Società **HERA SPA**

Sede Legale:	Bologna . Viale Berti Pichat 2/4
Data costituzione:	10/03/1995
Capitale sociale	" 1.115.013.754,00
Patrimonio netto	" 1.646.375.613,00
Quota di partecipazione	0,00006%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

- *La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:*

- (a) gestione integrata delle risorse idriche;
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche;
- (c) gestione dei servizi ambientali.

- La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività, collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
- (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- (iii) impianti di illuminazione pubblica;
- (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
- (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
- (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che

indirettamente.

- La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
- La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.
- La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:** Hera Spa è un'azienda multiservice in cui prevalgono i servizi di interesse generale a rilevanza economica, che legittimano la partecipazione dell'ente locale

**Motivazioni di carattere normativo:** La società è stata costituita con atto pubblico in data 1.11.2002. Con deliberazione consiliare n. 70 del 14/10/2002 si è approvata l'operazione di integrazione societaria tra le società del Perimetro Romagnolo e SEABO S.p.A., di quotazione in borsa e la proposta di struttura societaria e organizzativa di HERA S.p.A., dando atto che le operazioni di integrazione societaria approvate sono contraddistinte da un carattere di continuità nel rapporto di servizio pubblico. Si dava atto, altresì, che l'organizzazione dei servizi pubblici locali a mezzo della società HERA S.p.A. risponde all'interesse pubblico e garantisce comunque, per quanto necessario, il controllo indiretto da parte degli Enti locali soci;

## LA Società Lepida SPA

Sede Legale:	Bologna . Via Aldo Moro, 64
Data costituzione:	01/08/07
Capitale sociale	" 18.057.000,00 (società totalmente partecipate da enti pubblici)
Patrimonio netto	" 18.102.049,00
Quota di partecipazione	0,005%

### **Sintesi dell'oggetto sociale:**

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano;
4. fornitura delle sottoreti componenti per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque;
8. realizzazione e gestione della rete radiomobile;
9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile;
10. acquisto, sviluppo erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici;
11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ITC e dell'E-GOVERNMENT.

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:** servizi strumentali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 248/2006 (Decreto Bersani).

**Motivazioni di carattere normativo:** la Legge Regionale 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", istituisce, all'art.9, la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione , denominata LEPIDA con delibera di Giunta regionale n.1054/02.

La **Società Lugo Catering S.P.A.**

Sede Legale:	Lugo . Via Malpigli, 15 10
Data costituzione:	09/09/1998
Capitale sociale	" 774.675,00
Patrimonio netto	" 1.379.904,00
Quota di partecipazione	0,07%

**Sintesi dell'oggetto sociale:**

- a) la realizzazione e la gestione di un Centro di produzione pasti per la ristorazione collettiva nel territorio del Comune di Lugo;
- b) la fornitura di pasti ad Enti Pubblici e privati;
- c) la realizzazione e la gestione di un servizio di mensa interaziendale nel territorio del Comune di Lugo. La società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, compresa la costruzione di immobili e l'acquisto di macchine ed attrezzature, anche mediante contratti di appalto o simili; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

**Presupposti per il mantenimento della partecipazione:** servizio di interesse generale a rilevanza economica.

**Motivazioni di carattere normativo:**

La Società è funzionale allo svolgimento delle funzioni che l'art. 13 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune, in particolare quelle relative ai servizi alla persona e alla comunità.

## La Società Senio Energia

Equa società a responsabilità limitata che ha per oggetto la promozione del risparmio e l'uso razionale dell'energia. In particolare, persegue l'interesse generale volto al risparmio di risorse energetiche (minor consumo di combustibile destinato al riscaldamento di edifici pubblici), alla tutela dell'ambiente (minor emissione di inquinanti nell'atmosfera), alla messa in opera di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e cogenerazione).

La società si ispira alle possibilità offerte dalle disposizioni destinate a favorire un mercato per gli interventi di efficienza energetica nei settori civili ed industriali. Le disposizioni creano un obbligo per i distributori di elettricità e di gas naturale di realizzare interventi per raggiungere obiettivi annuali di incremento di efficienza o di comprare questi risultati da chi possa commercializzarli, all'interno di un apposito mercato di titoli di efficienza, ed in particolare da E.S.Co. (acronimo di Energy Service Company, ovvero Società di Servizi Energetici). Lo scopo della Esco è di ridurre la bolletta energetica degli utenti finali di una percentuale variabile dal 5 al 30% tramite interventi di risparmio energetico e finanziario.

La Società Senio Energia in particolare ha per oggetto, tra l'altro (art. 1 dello statuto sociale):

- ❖ la realizzazione di interventi in capo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio;
- ❖ la promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la compressione della domanda energetica, la riduzione delle emissioni inquinanti, e l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;
- ❖ organizzare, progettare, gestire, installare, verificare sistemi sia energetici che logistici, finalizzati allo studio e al monitoraggio dell'ambiente in cui operano le produzioni o utilizzazioni energetiche logistiche;

La società, a capitale misto pubblico-privato, ha una compagine sociale così composta:

- Comune di Casola Valsenio
- Comune di Castel Bolognese
- Comune di Riolo Terme
- Comune di Solarolo
- Comune di Palazzuolo sul Senio
- Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
- POWER soc. coop.
- BCC Romagna Occidentale di Castel Bolognese
- CEAR
- CILA
- Soc. Coop. Montana Valle del Senio
- Soc. agricola Senio Agroenergie

Senio Energia è una società a responsabilità limitata, con capitale sociale pari a Euro 20.000,00 interamente versato, e con durata della società fino al 31/12/2050.

Il Comune di Casola Valsenio detiene una quota del 37% del capitale sociale pari ad un valore della partecipazione di 7.400,00.

La società ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2009.

La società, costituita nel corso dell'anno 2008, ha chiuso bilanci in perdita negli ultimi 2 esercizi pur non avendo utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (rif. art. 6, comma 19, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010).



In effetti, il conto economico 2009 ha chiuso con una perdita di esercizio di 40.617 euro, ripianati con un versamento di un socio privato di 40.000 euro computati in conto Riserve.

In particolare, la società ha chiuso gli ultimi 2 esercizi nel modo seguente:

<b>ESERCIZIO</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>
2008	- " 5.936	" 14.064
2009	- " 40.617 *	" 13.446

\* ripianati da versamento di un socio privato

### **Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

*La progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile attuati mediante una società partecipata, rendono concreta la realizzazione di impianti e di attività che il Comune non potrebbe realizzare diversamente, sia per le ridotte dimensioni dell'ente, sia per la scarsità di risorse umane e finanziarie disponibili, sia anche per la mancanza della specifica professionalità richiesta.*

La società si occupa anche di sviluppare sul territorio tecnologie compatibili con il rispetto dell'ambiente, svolgendo quindi un ruolo di tutela dell'ambiente stesso e di educazione nei confronti della cittadinanza.

Le attività svolte dalla società rivestono pertanto un interesse per la popolazione del comune.

### **Motivazioni di carattere normativo:**

La società è funzionale allo svolgimento delle funzioni che l'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

La  
**Società di  
Area  
Terre di  
Faenza**

Eq una  
società  
consortile  
mista ad  
oggetto la  
promozion  
e e promo  
commerci  
alizzazion  
e turistica  
del  
territorio  
dei  
Comuni di  
Brisighella  
, Casola  
Valsenio,  
Castel  
Bolognese  
, Faenza,  
Riolo  
Terme e  
Solarolo,  
ed in particolare (art. 1 dello statuto sociale):

- a) la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti dell'area circondariale e individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati;
- b) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
- c) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali, ai sensi della Legge Regionale n. 32/1988, anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistica a livello circondariale;
- d) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali dei territori del circondario faentino;
- e) la realizzazione di iniziative promozionali sia sul versante del termalismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio circondariale;
- f) la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti e la valorizzazione delle risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistica del circondario faentino;
- g) la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del circondario faentino. Ciò, attraverso l'individuazione di un marchio+di immagine coordinata del circondario, l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- h) la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);
- i) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica;
- l) la definizione, nel rispetto delle finalità anzidette, di un disciplinare di gestione della costituita Società;
- m) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione, la promocommercializzazione e la commercializzazione dell'offerta turistica del territorio del circondario.

Terre di Faenza è una società consortile mista a responsabilità limitata, con capitale sociale pari a Euro 97.008,00 interamente versato, con durata della società fino al 31/12/2012.

I Soci di Terre di Faenza sono:

- La Provincia di Ravenna
- La Camera di Commercio di Ravenna
- I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
- I Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo
- L'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
- N. 48 Soci privati che detengono il 50,53% delle quote sociali

Il Comune di Casola Valsenio detiene il 4,2554% del capitale sociale, pari ad un valore della partecipazione di " 4.128,00.

La **Società S.TE.P.RA.**

Equna società consortile mista ad oggetto la promozione delle attività economiche nella Provincia di Ravenna, ed in particolare (art. 4 dello statuto sociale):

- a) la promozione rivolta ad investitori e imprese in Italia e all'Estero per sollecitare insediamenti produttivi, in particolare su aree pubbliche ora esistenti, nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna;
- b) promuovere l'organizzazione e la predisposizione anche mediante apposite convenzioni fra Enti Pubblici e imprenditori privati detentori di aree destinate ad insediamenti produttivi, degli strumenti necessari al fine di costituire un referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
- c) svolgere attività di coordinamento fra Enti Pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree provinciali sulla base di studi e ricerche volte a verificare le tendenze degli investitori e delle imprese interessati;
- d) promuovere, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione professionale, ricerche e monitoraggi tendenti a conoscere i livelli e i settori di formazione professionale in relazione alle richieste degli imprenditori che scelgono di insediarsi nel territorio provinciale;
- e) promuovere forme di intervento da parte di Istituti di credito e/o di Gruppi finanziari, anche nel capitale sociale, o comunque mediante convenzione, al fine di agevolare sotto il profilo finanziario l'insediamento, l'avvio e il consolidamento delle attività produttive nel territorio Provinciale.
- f) svolgere una serie di attività di supporto ed assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi e iniziative comunitarie e/o nazionali, l'attivazione di strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali, l'offerta di un'informazione mirata e su misura per progetti specifici, l'assistenza tecnico-progettuale nella redazione delle domande e nella compilazione della modulistica per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti comunitari e/o nazionali e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento, sia alla fase di preparazione degli stessi, che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte, seguire l'iter della candidatura sostenendola adeguatamente.
- g) acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.
- h) svolgere tutte le attività previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 17 della L. 240/81.

S.TE.P.RA. è una Società consortile mista a responsabilità limitata, con capitale sociale pari a Euro 2.760.000 interamente versato, con durata della società fino al 31/12/2050.

I Soci di S.TE.P.RA. sono:

- La Camera di Commercio di Ravenna (Socio maggioritario)
- La Provincia di Ravenna (Socio maggioritario)
- Tutti i 18 Comuni della Provincia di Ravenna
- L'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

Il Comune di Casola Valsenio detiene lo 0,0079% del capitale sociale, pari ad un valore della partecipazione di " 218,11.

## §.6 È Le disposizioni del D.L. 78/2010 da applicare entro il 31/12/2011

Va infine ricordato che a norma dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, «I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione»

La disposizione è stata parzialmente mitigata dall'art. 1, comma 117, della legge di stabilità per l'anno 2011, approvata definitivamente da Parlamento ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per il quale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

## §.7 È Le conclusioni

A conclusione dell'istruttoria tecnica svolta, **non si ritiene siano emersi elementi tali da poter considerare ínormativamente vietata** alcuna delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Casola Valsenio.

Si evidenzia infine che le decisioni sulle partecipazioni societarie degli enti locali non si esauriranno con il provvedimento in oggetto, stanti le iniziative legislative dirette a contenere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, ritenute responsabili dell'incremento della spesa pubblica degli enti locali, tra le quali il recentissimo decreto legge n. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) che all'art. 14, comma 32, introduce un **divieto assoluto di costituzione o mantenimento di partecipazioni societarie per gli Enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti**, da attuare entro il 31/12/2011 mediante la messa in liquidazione delle società o cessione a terzi delle partecipazioni detenute.